

# COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-01165-2022

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 28/06/2022 al 13/07/2022

REPUBBLICA ITALIANA  
L'autorità della pubblicazione  
AVVOCATO DEL COMUNE  
ANGRI - CITTÀ DEL MARE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

DEL 10.06.2022

Regolamento di Polizia Urbana. Approvazione.  
OGGETTO:

L'anno Duemilaventidue

Addì Dieci

Del mese di Giugno alle ore 17:00

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25.05.2022 – 06.06.2022

n. Prott.n.18528-19660

si è riunito il Consiglio Comunale in presenza in seduta  
di prima convocazione

pubblica

Presiede la seduta il Sig. Massimiliano Sorrentino

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Cosimo Ferraioli

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 21 e, sebbene invitati, assenti n. 3 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESenza	N.	COGNOME E NOME	PRESenza
1	<u>Aversa Giuseppe</u>	SI	13	<u>Ferrara Vincenzo</u>	SI
2	<u>Barba Caterina</u>	SI	14	<u>Grimaldi Vincenzo</u>	SI
3	<u>Calabrese Ciro</u>	SI	15	<u>Longobardi Luigi</u>	SI
4	<u>Conte Giuseppe</u>	SI	16	<u>Manzo Carla</u>	SI
5	<u>D'Antonio Roberta</u>	NO	17	<u>Mauri Pasquale</u>	NO
6	<u>D'Antuono Speranza Diana</u>	SI	18	<u>Milo Alberto</u>	SI
7	<u>D'Auria Domenico</u>	SI	19	<u>Montella Christian</u>	SI
8	<u>De Simone Marco</u>	SI	20	<u>Palumbo Catello</u>	SI
9	<u>Del Sorbo Giuseppe (1971)</u>	SI	21	<u>Parlato Anna</u>	SI
10	<u>Del Sorbo Giuseppe (1990)</u>	SI	22	<u>Pepe Maddalena</u>	SI
11	<u>Falcone Mariagiovanna</u>	SI	23	<u>Russo Annamaria</u>	NO
12	<u>Fattoruso Carmela</u>	SI	24	<u>Sorrentino Massimiliano</u>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Vedi verbale

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sig.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 267/00) il Segretario Generale Loredana La Marca

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.:

**PUNTO 5 ODG:  
“REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE”**

Il Presidente del Consiglio comunale dopo la lettura dell’oggetto della proposta deliberativa di “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE” passa alla discussione del punto 05 all’o.d.g.

Tutti gli interventi, riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, sono integralmente allegati per formare parte integrale e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente, dopo la discussione pone in votazione la proposta deliberativa riguardante l’oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta deliberativa sopra indicata che si intende parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile U.O.C. polizia locale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Vigente Statuto comunale

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000,

Presenti numero 22.

Con voti favorevoli 22 (unanimità) resi per alzata di mano,

**DELIBERA**

Di approvare il REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Successivamente si pone a votazione per alzata di mano l’immediata esecutività che da’ il seguente esito: favorevoli unanimità e quindi

**DELIBERA**

**-Di approvare l’immediata esecutività del deliberato**

Alle ore 21.30 si allontanano i Consiglieri comunali Milo, Barba, Del Sorbo 71 e De Simone-  
PRESENTI N. 18



Proposta di deliberazione

n. 29 del 25.5.2012

OGGETTO : REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale  
Il SINDACO

**PREMESSO** che il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 ed in particolare l'art.7 relativo all'adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative competenze;

**DATO ATTO** che l'attuale Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 21.12. 2004, deve essere adeguato al nuovo impianto normativo,

**RITENUTO** pertanto necessario predisporre un nuovo regolamento di Polizia Urbana , che tenga conto delle intervenute previsioni normative, anche a seguito del tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Salerno, che a conclusione dei lavori veniva richiesto di prevedere quanto previsto e prescritto al comma 3 dell'art. 9 della Legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" prevede che i Regolamenti di Polizia Urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si ritiene opportuno provvedere in tal senso prevedendo "Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 Legge 48/2017 coordinato con la legge di conversione n. 48/2017";

**RITENUTO** dover sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 del D.L 14/2017 coordinato con la legge di conversione n° 48/2017 aree del centro storico, aree interessate da flussi turistici, Piazza Doria, Villa Comunale, Piazza S. Giovanni, via Incoronati, e aree di interesse paesaggistico culturale, comprese nel quadrilatero di via di Mezzo, Via Marconi, via Don Minzoni, via Amendola, via Zurlo, via Murelle e nelle altre aree, piazza Trivio, piazza Annunziata, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie da chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di detti spazi.

**VISTO** il verbale della Prefettura di Salerno -Ufficio Territoriale di Governo, della Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/90, recante prot. Nr. 18419 del 24.05.22;

1 2



**RISCONTRATA** la necessità di adottare un nuovo regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita;

**RITENUTO** che il testo del regolamento proposto appare accettabile ed in linea con i presupposti di Legge e che pertanto può essere approvato;

**PRESO ATTO** che il Regolamento di cui trattasi si compone di n.38 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTI** gli art.7 e7 bis del D.Lgs.N.267del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che ha fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;

**VISTI** gli allegati pareri tecnici previsti dall"art.49 del D.lgs.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs.18 agosto2000,n.267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** la Legge 48/2017 coordinato con la legge di conversione n. 48/2017;

Propone di Deliberare

1. Di abrogare il regolamento di Polizia Urbana attualmente vigente e contestualmente approvare, per le ragioni Esposte in premessa, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana;
2. Il presente atto non comporta impegni di spesa ed è assoggettato alle procedure di cui all'art. 124 e seguenti, per quanto di pertinenza, del D.L. 18/8/2000, n.267;
3. il regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni decorrenti dalla data di esecutività della delibera;
4. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune , sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed è comunicato al sig. Prefetto di SALERNO.
5. Di dare atto che il Regolamento in argomento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente , nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Angri 06.05.2022

Il Sindaco

Ing. Cosimo Ferraioli



COMUNE DI ANGRI  
Provincia di Salerno

**OGGETTO:** Regolamento di Polizia Urbana.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 25 maggio 2022

Il Responsabile UOC Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere \_\_\_\_\_.

Angri addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della UOC  
Servizi Finanziari  
Dott.ssa Angela Pauciulo



COMUNE DI ANGRI  
Provincia di Salerno

*REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA*



## INDICE

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Art. 3 Accertamento delle violazioni

Art. 4 Sanzioni

### **TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA**

Art. 5 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica

Art. 6 Atti vietati

Art. 7 Disciplina della mendicità

Art. 8 Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive

Art. 9 Prevenzione contro gli incendi

Art. 10 Prevenzione contro infortuni

Art. 11 Caduta di oggetti e liquidi

Art. 12 Misure a tutela della sicurezza e del decoro in particolari luoghi

### **TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' e PUBBLICA QUIETE**

Art. 13 Rispetto verso la comune sensibilità

Art. 14 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali  
per la tutela della quiete e della vivibilità

Art. 15 Sosta delle biciclette

Art. 16 Rami e siepi



## **TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA**

Art. 17 Deturpazione del suolo pubblico

Art. 18 Conduzione, detenzione degli animali – pulizia degli escrementi e deiezioni liquide

Art. 19 Tutela di monumenti e palazzi

Art. 20 Decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza

Art. 22 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Art. 22 Scritte e graffiti

Art. 23 Scarichi e sversamenti di liquidi

## **TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 24 Occupazioni abusive di suolo pubblico

Art. 25 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 26 Installazione di chioschi ed edicole

## **TITOLO VI: VARIE**

Art. 27 Targhetta dell'amministratore di condominio

## **TITOLO VI: NORME FINALI**

Art. 38 Abrogazioni



## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Nell'assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate. Non sono oggetto del presente regolamento tutte le attività e i comportamenti che - tenuto conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti - non pregiudicano la salvaguardia della convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del decoro urbano.

Il presente Regolamento si applica nelle aree di seguito elencate:

- a) in tutti gli spazi ed aree pubbliche compresi parchi, giardini ed altre aree verdi;
- b) nelle aree private asservite all'uso pubblico;
- c) nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico;
- d) nelle aree private in relazione alla necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate di edifici e, comunque, in relazione alla presenza di eventuali manufatti, impianti o attività poste in essere, qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla vivibilità, all'igiene, al decoro e/o all'ambiente.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.



## **Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

## **Art. 3 Accertamento delle violazioni**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni. Gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolgono le attività sottoposte alla vigilanza comunale.

## **Art. 4 Sanzioni**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stabilite secondo le modalità definite dall'articolo 7bis del decreto legislativo 267/2000.

Quando non è specificamente stabilito nel relativo articolo la violazione alle norme del presente



Regolamento comporta la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'eventuale obbligo della messa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Nei limiti fissati dalla legge, l'autorità preposta all'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/1981, ai fini dell'applicazione della medesima deve attenersi ai criteri dettati dall'art.11 della medesima legge, avendo riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

## **TITOLO II: PUBBLICA INCOLUMITA' e SICUREZZA URBANA**

### **Art. 5 Sicurezza urbana ed incolumità pubblica**

Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, il rispetto della legalità, l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, anche mediante interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale e il recupero delle aree o dei siti degradati.

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.



#### **Art. 6 Atti vietati**

Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico, compresi parchi, giardini ed altre aree verdi è vietato:

- a) bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), ostruire i passaggi e le aree a destinazione pubblica;
- b) sostare in gruppo arrecando disturbo o, comunque, in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri utenti;
- c) rimuovere, manomettere o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (es. panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche del centro abitato della città, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 7 Disciplina della mendicità**

E' sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza. La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.



#### **Art. 8 Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari, i concessionari e/o amministratori di immobili od aree comunque dismesse sono tenuti ad assicurare la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati e proporzionati ad evitare intrusioni, accumulo di rifiuti e, comunque, fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'organo accertatore o altro ufficio a ciò preposto inviterà il proprietario, il locatario, il concessionario e/o l'amministratore di immobili o di aree comunque dismesse, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida o di altro termine in essa indicato, il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse non abbia sanato l'irregolarità accertata e/o non si sia uniformato alle prescrizioni regolamentari in essa descritta sarà soggetto alla sanzione amministrativa da €50,00 a €500,00.

#### **Art. 9 Prevenzione contro gli incendi**

Salvo quanto prescritto da specifiche normative ovvero dalla Legge Regionale in materia, è vietato accendere fuochi in modo incontrollato o bruciare materiale di qualsiasi tipo ad esclusione delle potature per motivi fitosanitari.

È vietato accendere fuochi in ogni caso in cui il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.



I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.

Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità, in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclo-pedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

Non è consentito l'uso di bracieri e griglie su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 10 Prevenzione contro infortuni**

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. Gli stessi hanno, altresì, l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione anche telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale e/o ufficio tecnico comunale.

La violazione di quanto sopra disposto comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00



#### **Art. 11 Caduta di oggetti e liquidi**

Salvo quanto previsto dall'art. 675 c.p., i residenti degli edifici che si affacciano su area pubblica o aperta al pubblico, devono adottare tutte le cautele atte ad impedire la caduta al suolo, anche accidentale o causata da eventi atmosferici, di oggetti di qualsiasi tipo, quali, a solo titolo esemplificativo, vasi di fiori, suppellettili, piccoli mobili, ecc.

La violazione di quanto sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 12 Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9 del D.L 14/2017 coordinato con la legge di conversione n° 48/2017.**

Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da flussi turistici, Piazza Doria, Villa Comunale, Piazza S. Giovanni, via Incoronati nelle aree di interesse paesaggistico culturale, comprese tra, quadrilatero di via di mezzo, Via Marconi, via Don Minzoni, via Amendola, via Zurlo, via Murelle e nelle altre aree, piazza Trivio, piazza Annunziata, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge n° 48/2017.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi – nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, dalla legge Regione Campania la **nr. 7 del**



21.04.2020, “**Testo unico sul commercio**” nonché dall’art.7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

### **TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ e PUBBLICA QUIETE**

#### **Art. 13 Rispetto verso la comune sensibilità**

Tenendo conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti, è vietato circolare nelle aree pubbliche con animali non d’affezione o con animali d’affezione non convenzionali o pericolosi.

#### **Art. 14 Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e della vivibilità**

Fatta salva l’applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari e/o gestori ovvero i responsabili di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione all’attività di somministrazione, devono provvedere all’adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.

#### **Art. 15 Sosta delle biciclette**

Le biciclette devono essere opportunamente parcheggiate prioritariamente negli appositi manufatti qualora presenti.

E’ comunque vietato appoggiarle o legarle ad alberi o piante, monumenti e loro barriere di protezione ed altri manufatti facenti parte di immobili di rilevante valore artistico o architettonico.



In ogni caso non devono essere parcheggiate in modo da costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni.

La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

Qualora, entro 72 ore successive alla violazione, il velocipede non sia stato spostato ovvero rimosso dal luogo del primo accertamento e non sia stato possibile avvisare il trasgressore, proprietario o altro avente diritto, si provvederà alla rimozione dello stesso per depositarlo e custodirlo presso locali in disponibilità dell'Autorità Comunale. L'avente diritto, potrà ritirare il velocipede previo pagamento di una somma di € 100,00 quale spese di rimozione e custodia.

Qualora, entro 1 anno dalla rimozione e custodia del velocipede, l'avente diritto non ne abbia richiesto la riconsegna, ai sensi dell'art. 927 del Codice Civile il velocipede entrerà nel pieno possesso dell'Autorità Comunale che lo potrà mettere a disposizioni di Associazioni che svolgono attività a fini sociali ovvero, in subordine, lo venderà in asta pubblica.

In caso di velocipedi non più funzionanti, trascorso un anno, l'Autorità Comunale potrà provvedere a mettere a disposizione i mezzi o parti di essi ad Associazioni che svolgono attività sociali e solo in ultimo provvederà alla rottamazione del mezzo o parti di esso

#### **Art. 16 Rami e siepi**

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

I proprietari, conduttori e/o amministratori degli immobili ove insistono alberi, piante e siepi le cui foglie, rami ovvero parti, cadano sul suolo pubblico creando pericolo e/o intralcio, sono tenuti alla rimozione delle stesse con pulizia delle parti interessate.



Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **TITOLO IV: DECORO E IGIENE PUBBLICA**

##### **Art. 17 Deturpazione del suolo pubblico**

E' vietato manomettere, deturpare o sporcare le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento. Anche in occasione di festeggiamenti ricorrenti come il Carnevale o il Capodanno, così come durante attività private in aree pubbliche o aperte al pubblico, cortei feste e manifestazioni, è vietato imbrattare il suolo pubblico e/o elementi di arredo urbano utilizzando materiale indelebile ovvero di difficile rimozione. La pulizia dell'area rimane a carico del privato che ha organizzato l'evento, salvo diverso accordo con l'Autorità Comunale.

Ferme restando le vigenti disposizioni dello specifico Regolamento che concerne la raccolta differenziata e domiciliare dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico o anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti.

Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 18 Conduzione, detenzione degli animali – pulizia degli escrementi e deiezioni liquide**

I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali nelle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, dovranno farlo usando un guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50, salvo nelle aree di "sgambamento" individuate dal comune; i suddetti soggetti dovranno, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute (Ord. 6 agosto 2013), portare con sè una museruola,



rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

I proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo degli animali, nei luoghi pubblici e/o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi e pulire il suolo pubblico da eventuali deiezioni liquide prodotti dagli stessi animali, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo; in via esclusivamente esemplificativa, i soggetti obbligati, al fine di lavare il suolo dalla deiezione liquida dell'animale, possono versare dell'acqua sulla parte interessata fino a ripristinarne lo stato di igiene.

La violazione del 1° e del 2° comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 19 Tutela di monumenti e palazzi**

Non è consentito, salvo specifica autorizzazione, affiggere o appendere striscioni, manifesti, volantini o altro materiale similare su monumenti, edifici pubblici. Non è altresì consentito arrampicarsi su monumenti, edifici storici, edifici pubblici e sugli arredi urbani.

La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 20 Decoro dei fabbricati e delle aree di pertinenza**

Fatto salvo quanto previsto da leggi e regolamenti specifici, i proprietari, i conduttori e/o concessionari di immobili hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici, i cortili, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi che si affacciano su pubblica via o siano da essa visibili.

In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della



violazione amministrativa, l'organo accertatore e/o l'ufficio preposto inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario delle aree interessate, mediante uno specifico atto, a sanare l'irregolarità accertata e, salvo diverso accordo, ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato nella diffida, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 21 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La violazione di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 22 Scritte e graffiti**

Salvo deroga espressa dell'Autorità Comunale, è vietato realizzare, su edifici, monumenti, opere e su qualsiasi manufatto pubblico o privato la cui facciata sia esposta in area ad uso pubblico, disegni, scritte e simili.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima



immediatezza in tutti i casi in cui si rilevino scritte offensive, oltraggiose e degradanti.

#### **Art. 23 Scarichi e sversamenti di liquidi**

E' vietato lavare i veicoli sul suolo pubblico, salvo che nelle aree all'uopo attrezzate.

E' comunque vietato bagnare il suolo pubblico in caso di temperature sottozero.

Le operazioni di spурgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

La violazione di quanto sopra indicato comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO V: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 24 Occupazioni abusive di suolo pubblico**

L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale

#### **Art 25 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Locale, il quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine,



senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 26 Installazione di chioschi ed edicole**


La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne deriva ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e in prossimità di curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo se conforme ai limiti e alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

### **TITOLO VI: VARIE**

#### **Art. 27 Targhetta dell'amministratore di condominio**

Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso o all'interno dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.



Le violazioni di cui ai commi 1° comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

## **TITOLO VII: NORME FINALI**

### **Art. 38 Abrogazioni**

In ossequio al criterio di cronologia delle norme, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, è da intendersi abrogato il precedente regolamento di Polizia Urbana delibera di consiglio comunale nr. 56 del 21.12.2004.

PUNTO NUMERO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:  
“REGOLAMENTO POLIZIA URBANA. APPROVAZIONE”.

SINDACO: Per quel che riguarda il Regolamento di Polizia Urbana si tratta di una proposta di modifica e di integrazione dello stesso in relazione al fatto che ci sono state una serie di modifiche, non ultima quella richiesta dalla Prefettura, anche a seguito di una sentenza del TAR rispetto a un rincorso proposto da nostri concittadini residenti nel centro storico. Per il contenuto tecnico della proposta chiedo al Comandante, Anna Galasso, di voler rapidamente illustrare il contenuto del Regolamento e poi discutere sulla proposta.

COMANDANTE GALASSO: Il Regolamento di Polizia Urbana si inserisce nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme speciali e in conformità dello Statuto Comunale. In questo contesto va a disciplinare i comportamenti e le attività poste in essere dai cittadini, che vanno ad incidere sulla vita sociale dell'ente, questo Regolamento già esisteva è stato solo modificato, si è ritenuto di proporlo ex novo, perché nel precedente Regolamento le norme erano superate. Approfittando del fatto che era stato richiesto al Sindaco all'ambito di più incontri e di tavoli tecnici presso la Prefettura di Salerno, e quindi questo Regolamento non nasce il 5 maggio ma, come il Sindaco potrà confermare, nasce prima, perché c'era stato richiesto di inserire, dopo il decreto Minniti del 2017, anche il Daspo. La cosa è stata portata avanti poi successivamente sono accaduti dei fatti per i quali si è necessario, a seguito di disposizione, adottare il Regolamento di Polizia Urbana, quindi inserire il Daspo urbano.

Il Daspo urbano mutua una misura di tipo amministrativo interdittiva e cautelare che riguarda le manifestazioni sportive, in quel caso l'autorità competente è il Questore, in questo caso l'autorità competente è il Sindaco e il Prefetto. Il Daspo urbano colpisce la persona diretta, il singolo, per un'attività o un comportamento che va ad infliggere sulla libera fruizione dei luoghi, che sono stati ben individuati all'Art. 12 del Regolamento. C'è poi tutta la procedura sanzionatoria che riguarda l'agente accertatore o l'autorità competente a ricevere il rapporto.

SINDACO: Volevo solo aggiungere che riguardo alla questione del Daspo urbano c'è stata un'accelerazione rispetto all'adozione delle innovazioni nel Regolamento, perché c'è stato un ricorso al TAR da parte di alcuni cittadini residenti in via Di Mezzo, e il TAR ha richiesto al Comune di Angri, alla Prefettura di Salerno, all'ARPAC, al Comando dei Carabinieri di esprimersi direttamente con un provvedimento sulla sentenza, sul ricorso fatto dai cittadini. In questo modo il Prefetto ha convocato un tavolo per la sicurezza urbana specifica per la questione della sentenza del TAR, si sono decise alcune misure, tra le quali l'immediata adozione del Daspo urbana, quindi la modifica del Regolamento. Il Comando ha predisposto lo schema che trovate nella documentazione e del quale se ne chiede l'approvazione. Grazie.

CONSIGLIERE D'AURIA: Ritengo doveroso intervenire per chiedere al Sindaco chiarimenti rispetto alla disposizione ricevuta dal Prefetto, come questa Amministrazione e come lui stesso intende porsi, perché è alquanto preoccupante, così come abbiamo letto sui quotidiani, oramai è a conoscenza di tutti che c'è una richiesta da parte del Prefetto di adottare un provvedimento di impatto, se adottato per quanto mi riguarda rischia di poter determinare la morte sociale ed economica del centro storico della nostra città. Per certi versi possiamo essere d'accordo che c'è la necessità di provvedere ad emettere delle ordinanze o dei provvedimenti volti a limitare determinati atteggiamenti, però quelli che Sua Eccellenza ha chiesto al Sindaco di Angri sono esagerati rispetto alla realtà. Sinceramente chiedere senza distinzione di vietare la somministrazione di alcool alle 22,30 a tutte le attività, sia da asporto o meno, e non conosco realtà dove un provvedimento di tale portata sia stato adottato, oppure ordinare la chiusura di locali a una determinata ora in modo indistinto tra ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, mi sembra alquanto fuori dalla realtà. Le preoccupazioni sono legittime e per questo chiedo al Sindaco come intende dare seguito a questa disposizione, se intende farlo, se ritiene necessario che ci debba essere il coinvolgimento del Consiglio Comunale rispetto a scelte di siffatta portata, potrebbe essere anche questa una soluzione rispetto alla quale non ci sottrarremo.

CONSIGLIERE MILO: La nota del Prefetto è allegata al Regolamento?

SINDACO: Consigliere D'Auria, apprezzo molto la sua puntualità sulla questione e sull'argomento ma devo precisare che la questione che lei ha posto non rileva rispetto all'approvazione del Regolamento. Ci tengo a precisare che non c'è alcun effetto se non c'è un elemento certo che determina un debito, non c'è nessun effetto se non c'è nessun elemento certo che determina un provvedimento. A mia memoria negli ultimi giorni non ho emesso alcun provvedimento, per cui il problema che lei ha sollevato non c'è.

Di cosa vogliamo discutere? Non ci sono provvedimenti, non ci sono limitazioni, riduzioni o altro. Al di là degli atti inviati in Prefettura, a seguito di un tavolo convocato da sua Eccellenza il Prefetto con i soggetti che ho elencato in precedenza, ho provveduto ad inviare dei documenti ma non ho emesso alcun provvedimento.

Rispetto al contenuto di alcuni elementi che sono condivisibili nell'indicazione data dal tavolo tecnico, che sono disposizioni della Prefettura, non sono note, non sono richieste, sono delle disposizioni vere e proprie, ma nell'autonomia sindacale c'è tutta la possibilità di determinarsi secondo quelli che sono gli interessi della collettività amministrata, rispetto alla quale ciascuno può assumere le proprie iniziative, compreso il Prefetto, come peraltro è stato già fatto in passato, e questo non ci deve sconvolgere.

Ritengo di adottare provvedimenti che siano per certi aspetti già aderenti a decisioni assunte in passato, che non riguardino elementi che possano determinare danni a categorie sociali, che sono interessate dallo stesso provvedimento. Ringrazio il Consigliere D'Auria per la proposta, se riscontro difficoltà su provvedimenti chiederò al Consiglio Comunale nel complesso di esprimersi su un eventuale indirizzo da sottoporre al Sindaco nell'emissione del provvedimento o addirittura al Consiglio Comunale di proporre ed approvare un provvedimento condiviso, che riesca a contemperare le differenti esigenze e gli interessi in gioco. Mi sembra la cosa più ragionevole da fare.

**CONSIGLIERE D'AURIA:** Credo che avete colto il senso delle preoccupazioni, dal momento che si tratta di una disposizione del Prefetto con un termine perentorio, il Prefetto potrebbe anche sostituirsi e quindi potremmo ritrovarci un provvedimento del Prefetto che ordini quanto ha chiesto di fare al Sindaco.

Potrebbe essere necessario o opportuno esprimersi prima che il Prefetto si possa sostituire al Sindaco, per quanto mi riguarda in questo provvedimento è vero che non ci sono gli estremi dell'urgenza e della contingenza, per cui potrebbe essere in capo al Sindaco prendere eventuali provvedimenti in quanto massima autorità sul territorio, ma è la certificazione dell'assenza dello Stato su questo territorio, perché chiedere al Sindaco di risolvere un problema di ordine pubblico chiudendo o limitando la libertà, ma di cosa stiamo discutendo? In questo momento in qualità di Consigliere Comunale e di rappresentante delle istituzioni locali sento il peso della responsabilità di un eventuale provvedimento che possa cadere dall'alto, che ha dei risvolti socio-economici sul nostro Comune, di non poca portata.

Alla luce di questo provvedimento perché non esprimersi prima e magari proporre soluzioni alternative o che vadano nella via di mezzo, in senso lato del provvedimento, non avere un impatto così forte e rilevante. Propongo di discutere anche in un altro Consiglio Comunale o nel prossimo, predisporre una mozione, un atto di indirizzo, qualsivoglia provvedimento, qualsivoglia atto di indirizzo questo Consiglio Comunale possa produrre e inviarlo a Sua Eccellenza il Prefetto, prima ancora che possa sostituirsi al Sindaco per inadempienza nell'ottemperanza di una disposizione prefettizia.

Come è scritto in calce alla disposizione, si potrebbe proporre ricorso, probabilmente non lo può fare il Sindaco in qualità di partecipante al tavolo, per certo versi ha subito determinate indicazioni, magari non si è potuto esprimere diversamente in quella sede, perché ha testualmente detto che avrebbe preso in considerazioni eventuali provvedimenti, magari ha tergiversato, però intanto la disposizione è arrivata. Questo decidere di non decidere potrebbe avere ricadute abbastanza pesanti su questo territorio, quindi proporrei comunque nel più breve tempo possibile e nell'immediato di predisporre un atto deliberato del Consiglio Comunale, che possa prendere in considerazione questa disposizione, proporre a Sua Eccellenza il Prefetto o di attendere nelle more che stiamo attuando la ZTL, l'area pedonale urbana, una misura che va nella direzione di ridurre determinate problematiche, di limitare la vendita o la somministrazione di bevande o alcool in orari che non sono quelli delle 22,30, magari orari più notturni, solo a determinate tipologie di attività, penso a quelle da asporto e non a quelle che servono le bevande ai tavoli.

Sto pensando così in questo momento, se restiamo in attesa il Prefetto in ottemperanza alla sentenza potrebbe adoperarsi, sostituirsi al Sindaco ed emettere un'ordinanza, la stessa convenzione riportata e proposta con l'ARPAC per il rilievo delle emissioni sonore nel centro storico, intanto non l'abbiamo fatta, in questo momento non mi risultano provvedimenti che siano stati adottati per rilevare le emissioni sonore, se ci sono potete metterci a conoscenza. Porto all'attenzione di questo Consiglio Comunale una preoccupazione su un provvedimento che può arrivare da un organo superiore in sostituzione del Sindaco.

**SINDACO:** Rispetto a questa analisi che ha fatto il Consigliere D'Auria e alla strategia che intende porre in essere il Consigliere D'Auria faccio delle considerazioni che riguardano la condizione che noi viviamo quotidianamente. Questa è una Pubblica Amministrazione, finché non c'è un provvedimento non si può porre alcunché, neanche il ricorso avverso il provvedimento, purtroppo la Pubblica Amministrazione funziona per atti. Allo stato attuale c'è un verbale di conferenza di servizi obbligatoria fatta dal Prefetto, convocata dal Prefetto, alla quale ho partecipato, e nella quale "ho assunto" delle posizioni che non sono impegni precisi. Questo a me in qualità di Sindaco e responsabile di questa comunità non mi sottopone ad un automatico obbligo, posso nell'ambito della mia autonomia, indipendentemente da quello che è stato stabilito, in qualsiasi momento agire diversamente, e me ne assumo come tutti i provvedimenti a mia firma la responsabilità del contenuto. Potrei dire al Consigliere D'Auria che mi determino in modo differente nella mia autonomia sindacale, mi determino in maniera autonoma rispetto a quello che è stato concordato e me ne assumo la responsabilità, a quel punto è il Prefetto che deve impugnare il mio provvedimento, e quindi fa un percorso. In alternativa dovrei stare fermo ed aspettare l'esito di un eventuale provvedimento proposto dal Prefetto, a quel punto lo impugnerò io se va contro gli interessi della mia collettività.

Questo non toglie merito all'ipotesi di poter preventivamente assumere un provvedimento in Consiglio Comunale, per carità, atteso che il provvedimento agli atti della Prefettura è pubblico nel contenuto, per cui nessuno vieta a un Consigliere Comunale di proporre una discussione rispetto a quanto stabilito e a quanto disposto per considerare una strategia condivisa ed assumere una posizione, indipendentemente dal provvedimento emesso o meno. Questa è una ulteriore scelta da considerare, certamente non la possiamo assumere questa sera, perché ci limiteremo a votare un provvedimento che non contiene la proposta, ma noi faremo un Consiglio Comunale fra 6-7 giorni e nessuno vieta ai Consiglieri Comunali di proporre la discussione sul punto ed eventualmente assumere una posizione rispetto al provvedimento.

Questo sempre come indirizzo, ma addirittura il Sindaco nella sua autonomia operativa può disattendere l'indirizzo del Consiglio Comunale, è sempre una responsabilità che mi assumo quando firmo un provvedimento. Se un Consiglio Comunale indirizza in una certa direzione un Sindaco è una volontà molto più forte di quella che può venire da altre fonti, perché il Consiglio Comunale è il massimo consenso, per cui ne terrei comunque conto. Vi garantisco che al momento non essendoci provvedimenti in accordo con il Prefetto si è giunti alla conclusione che la nota che è stata inviata su richiesta della stessa Prefettura in correzione della prima che è stata fatta è fuori da ogni logica, a valle della conferenza dei servizi abbiamo inviato alla Prefettura e al TAR una prima ordinanza nella quale avevo scritto delle cose, che non erano esattamente confacenti alle condizioni riportate nella disposizione stabilita in conferenza dei servizi, in Prefettura si è ritenuto che questa non era esattamente aderente e mi hanno chiesto di modificarla, l'ho modificata, ma non è stata mai pubblicata, come provvedimento è inefficace, saranno stati inviati dal TAR. Sono andato in Prefettura con un testimone, che è qui presente alla mia destra, il Tenente Colonnello Galasso, a discutere con il Prefetto per evidenziare la incongruenza del provvedimento che mi è stato

richiesto. Il Prefetto ha dichiarato che era d'accordo sulla mia osservazione, mi ha detto di rivederla nel contenuto. Per questo motivo non ho emesso alcun provvedimento pubblicato e sottoscritto, adesso aspetto, ho comunque le mie idee e le ho già messe in una prima forma scritta la prima volta. Mi determino sempre nell'interesse della collettività o almeno la ratio resta quella per ovvi motivi. Il Prefetto ha dichiarato di rivedere la posizione perché è incongruente, assolutamente incongruente la proposta fatta in richiesta alla correzione della prima proposta. Siamo in attesa di rideterminazioni, probabilmente sarà emesso un provvedimento che è più aderente alle reali esigenze. La forzatura è oggettiva, sicuramente non l'ha fatta il Prefetto, non sono provvedimenti che fa il Prefetto nella persona del Prefetto stesso, sarà stato qualcun altro a preparare il documento e non si è reso conto della forzatura insita nel provvedimento.

Aspetteremo con tranquillità, nel frattempo non c'è alcun provvedimento che ha valenza, tranne il Regolamento che ci accingiamo ad approvare che esula dal contenuto delle ordinanze, e su questo c'è la massima condivisione per ovvi motivi, sul Daspo urbano. Grazie.

PRESIDENTE – Se non ci sono richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole?

Presenti numero 22.

Favorevoli numero 22.

All'unanimità.

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 22.

Favorevoli numero 22.

All'unanimità.

ORE 21:30 ESCONO: MILO, BARBA, DEL SORBO '71, DE SIMONE.

PRESENTI N. 18

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Massimiliano Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Loredana La Marca

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno  
28 GIU 2022 ..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge

18 giugno 2008, n. 69).  
28 GIU 2022

Angri, li .....

F.TO IL PUBBLICATORE ONLINE

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

28 GIU 2022

Angri, li .....



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink.

---

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data ..... (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza Comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE